

**Il Municipio**

Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 2 novembre 2023
Rif RM 24.10.2023 // 3889

ORDINANZA MUNICIPALE**concernente gli esercizi alberghieri e la ristorazione**

Il Municipio richiamati gli articoli 107 e 192 LOC, 23, 24, 26 e 44 RaLOC, la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 15 marzo 2023, il Regolamento d'applicazione della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 7 giugno 2023,

d e c i d e:

CAPITOLO 1**Art. 1 Campo di applicazione**

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio e della amministrazione comunale come pure quelle ad essi delegate in materia di esercizi pubblici.

CAPITOLO 2**ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA****Art. 2 Orari di apertura e di chiusura**

¹Gli esercizi di ristorazione e il servizio ristorativo degli esercizi di alloggio possono rimanere aperti tra le ore 05.00 e le 02.00.

²I locali notturni possono aprire dalle ore 17.00 e devono chiudere entro le 05.00.

CAPITOLO 3**RIPOSO SETTIMANALE, ORARI E CHIUSURA PER FERIE****Art. 3 Notifica**

¹Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno:

- gli orari di apertura e di chiusura;
- le richieste di concessione di deroga d'orario;
- i giorni di riposo settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanza o per altri motivi.

²Eventuali modifiche (di regola per casi eccezionali) devono essere comunicate al Municipio almeno con 60 giorni di anticipo.

Art. 4 Facoltà del Municipio

¹Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.

²Il coordinamento può essere effettuato tra diversi comuni.

CAPITOLO 4 DEROGHE

Art. 5 Definizione

¹La deroga d'orario rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata durante occasioni straordinarie. Il beneficiario della stessa non può, oltre la data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti.

²Gli eventi per i quali il Municipio può rilasciare una deroga d'orario sono le seguenti:

- manifestazione a carattere generale;
- manifestazione singola.

Art. 6 Concessione

¹Il Municipio, salvo per i locali notturni, in un anno civile può concedere al massimo 10 deroghe di orario per esercizio pubblico. In caso di evento eccezionale il Municipio può concedere ulteriori deroghe.

²Ogni evento è considerato nel calcolo delle 10 deroghe d'orario.

³Al momento dell'inoltro della richiesta dovrà essere indicato il luogo e il tipo della manifestazione, il livello sonoro massimo, la data della manifestazione, l'orario d'inizio e la durata della manifestazione, il nome e l'indirizzo dell'organizzatore, il nome del responsabile e l'indicazione di come sia reperibile durante la manifestazione.

⁴Al momento del rilascio della deroga d'orario il Municipio può richiedere all'esercente la presentazione di un contratto sottoscritto con una società di sicurezza riconosciuta che dovrà garantire la sicurezza all'interno del locale e nelle immediate vicinanze dalle 22.00 fino a mezz'ora dopo l'orario di concessione. Il Municipio valuterà il numero di agenti necessario a dipendenza della presunta affluenza.

⁵Può inoltre essere imposto un servizio di sicurezza per il disciplinamento del traffico, può essere vietata la vendita di bevande alcoliche, può essere imposto l'uso di bicchieri, bottiglie e piatti in materiale particolare (plastica, carta e simili) oppure possono essere richieste particolari misure per la gestione dei rifiuti.

⁶In caso di eventi di portata generale comunale organizzate da un unico organizzatore o da un'unica associazione o società, il Municipio rilascerà le deroghe d'orario unicamente su preavviso favorevole da parte degli organizzatori.

Art. 7 Manifestazione e carattere generale

¹È definito manifestazione a carattere generale un evento che coinvolge più esercizi pubblici.

²Durante un evento a carattere generale gli esercizi pubblici possono trasmettere l'esibizione di complessi musicali oppure delle serate karaoke o con dj.

³Oltre agli aspetti di sicurezza indicati all'articolo 6, il Municipio può chiedere la posa di un numero adeguato di toi toi per gli avventori.

Art. 8 Manifestazione singola

¹È definito manifestazione a carattere singola un evento che coinvolge un unico esercizio pubblico.

²L'organizzatore dell'evento deve presentare un programma dettagliato di cosa intende proporre. Il programma proposto dovrà essere di forte richiamo e di grande interesse e non saranno rilasciate deroghe d'orario per serate con dj o serate karaoke.

³Al momento del rilascio del permesso il Municipio terrà conto della zona in cui si trova l'esercizio pubblico per evitare che vi siano eventi ravvicinati nella stessa zona.

⁴Oltre agli aspetti di sicurezza indicati all'articolo 6, il Municipio può chiedere la posa di un numero adeguato di toi toi per gli avventori.

Art. 9 Manifestazione con musica di accompagnamento/sottofondo

¹È definita manifestazione con musica di accompagnamento/sottofondo un evento che coinvolge un unico esercizio pubblico e che prevede una rappresentazione musicale dal vivo.

²La rappresentazione musicale è autorizzata unicamente fino alle 22.00 e deve tenersi, di regola, all'interno dell'esercizio pubblico.

³L'attività dell'esercizio pubblico in cui è organizzato l'evento come pure il comportamento degli utenti non deve essere fonte di disturbo per il vicinato.

⁴L'organizzazione dell'evento deve essere notificata al Municipio.

Art. 10 Limitazioni

¹Salvo circostanze particolari (San Silvestro, vigilia di Natale, carnevale, feste delle nocciole, feste di San Pietro, ecc.) non sono concesse deroghe d'orario oltre le ore 03.00.

²In caso di manifestazione singola la deroga d'orario può essere concessa fino alle ore 03.00 con interruzione della musica alle 02.30.

³La concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno al locale e quello all'aperto.

Art. 11 Procedura

¹Per permettere al Municipio di eseguire una corretta ponderazione degli eventi valutando i diversi interessi, le richieste di deroghe d'orario devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente in cui si intendono organizzare gli eventi.

²In caso di evento eccezionale, il Municipio può rilasciare una deroga d'orario anche se non è rispettato il termine di cui al cpv. 1.

Art. 12 Notte libera

Le condizioni della cosiddetta "notte libera" saranno definite di volta in volta e normalmente quest'ultima sarà concessa solo all'interno (sale, capannoni, eccetera).

Art. 13 Tasse / Esenzioni

¹La tassa per deroga d'orario ammonta a CHF 60.00 per ora.

²Sono esenti da tasse eventuali deroghe d'orario concesse d'ufficio a tutti gli esercizi pubblici in occasioni particolari e in caso di "notte libera".

CAPITOLO 5 PERMESSI SPECIALI

Art. 14 Concessione

Il Municipio può rilasciare al gerente permessi speciali della durata massima di tre mesi, da utilizzare in maniera consecutiva, per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie segnatamente manifestazioni ricreative.

Art. 15 Occasioni straordinarie

Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercato, manifestazioni politiche, religiose, sportive e musicali.

Art. 16 Presupposti

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al preavviso positivo da parte del Dipartimento. Il Municipio dovrà inoltre informare obbligatoriamente il Laboratorio cantonale circa la richiesta di rilascio del permesso speciale.

Al momento del rilascio si chiede la stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia almeno di CHF 3'000'000.00 per sinistro.

Art. 17 Limitazioni

Per prevenire la violenza e i disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche così come regolarne le modalità di distribuzione, nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetto di permesso.

Art. 18 Tasse

¹La tassa per permesso speciale ammonta a CHF 60.00 per serata.

²In casi particolari il Municipio può astenersi dal prelevare una tassa.

CAPITOLO 6 MANIFESTAZIONI MUSICALI

Art. 19 Definizione

¹Si definisce manifestazione musicale un evento che preveda musica dal vivo, la presenza di un Dj oppure serate karaoke senza richiedere una deroga d'orario.

²Di regola, la richiesta per l'organizzazione di manifestazioni musicali occasionali deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente in cui si intende organizzare gli eventi.

³Di principio il Municipio predilige il rilascio di permessi per l'organizzazione di musica dal vivo e di rappresentazione di dj in particolare per permettere a giovani domiciliati in Ticino di esibirsi in pubblico.

⁴La notifica dell'evento può avvenire anche tramite posta elettronica al più tardi entro due settimane dall'evento, comunicando luogo, data, orario e tipologia dell'evento.

⁵Il Municipio può respingere una richiesta ai sensi del cpv. 3 qualora l'evento sia concomitante con altri già autorizzati in altri esercizi pubblici.

⁶Il Municipio può sospendere per un periodo di tempo determinato e fino a un massimo di un anno l'organizzazione di qualsiasi evento all'interno dell'esercizio pubblico in caso di problemi o inadempienze o più in generale a seguito di problemi di ordine pubblico.

⁷Il rilascio di permessi per manifestazione musicale è paragonato al rilascio di una deroga d'orario e pertanto rientra nel computo delle 10 deroghe d'orario massime che il Municipio può rilasciare per ogni esercizio pubblico.

⁸Tale limitazione non si applica agli esercizi pubblici che, dopo l'esecuzione degli opportuni lavori in ambito edilizio, hanno la necessaria autorizzazione per l'organizzazione regolare di manifestazioni musicali.

Art. 20 Limitazioni

¹Il Municipio può imporre all'organizzatore disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete, dell'ordine pubblico e per assicurare il rispetto delle normative sulla polizia del fuoco.

²Può inoltre essere:

- imposto un servizio di sicurezza;
- vietata la vendita di bevande alcoliche;
- imposto l'uso di bicchieri, bottiglie e piatti in materiale particolare (plastica, carta e simili)

Art. 21 Tasse

Per il rilascio di un'autorizzazione per evento musicale è dovuta una tassa giornaliera da CHF 20.00 a CHF 100.00.

La tassa non è dovuta se a esibirsi sono dei giovani di età inferiore ai 18/25 anni.

CAPITOLO 7 APPARECCHI DA GIOCO E MUSICA

Art. 22 Premessa

¹L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi da gioco e simili, nonché di microfoni in genere deve essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati.

²Il gerente è responsabile con la sua presenza e ha l'obbligo, in particolare, di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela della quiete e dell'ordine pubblico sia all'interno che all'esterno del locale.

³I locali dell'esercizio devono essere usati esclusivamente per scopi attinenti all'attività dell'esercizio stesso e formare un complesso nettamente distinto e separato dagli eventuali locali del medesimo stabile, adibiti ad altro uso (esempio: sala giochi). A questo proposito, l'esercizio deve essere provvisto, di regola, di una propria entrata.

Art. 23 Apparecchi da gioco

¹Il gerente è autorizzato a installare nel suo esercizio al massimo due apparecchi da gioco conformemente alla vigente legislazione cantonale, a meno che non disponga di una sala principalmente destinata a tali apparecchi, nel qual caso il numero degli stessi non potrà superare le quattro unità.

²E' proibita l'installazione di apparecchi da gioco all'esterno del locale.

³Per la definizione del numero degli apparecchi, fanno stato le singole postazioni di gioco.

⁴Ai minorenni di età inferiore agli anni 14 è vietato l'uso di qualsiasi apparecchio da gioco.

Art. 24 Musica

¹L'uso degli apparecchi e strumenti di cui all'articolo 19 cpv. 1 è possibile soltanto entro limiti supportabili tali da non disturbare il vicinato e dopo autorizzazione del Municipio.

²Dopo le 22.00 l'uso degli apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all'interno del locale e soltanto se questo non provoca disturbo al vicinato. In circostanze particolari il Municipio potrà imporre restrizioni.

³Sono riservate le norme dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molli ed inutili del 1 luglio 2011.

CAPITOLO 8 TASSE DI CANCELLERIA

Art. 25 Applicazione

Per gli atti di sua competenza (disposizioni particolari, preavvisi, eccetera), il Municipio preleva una tassa di cancelleria (da CHF 50.00 a CHF 100.00).

CAPITOLO 9 SANZIONI

Art. 26 Multa

Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura come pure di deroghe d'orario, sono punite dal Municipio con una multa da CHF 50.- a CHF 40'000.- giusta gli articoli 145 e seguenti LOC e/o le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.

Art. 27 Revoca

¹Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario:

- quando per ottenerli sono state date indicazioni inveritiere;
- in caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie;
- in caso di mancata riscossione della tassa di autorizzazione alla conduzione o della tassa sull'alcol preceduta da una comminatoria;
- gli stessi hanno provocato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

²La Polizia revoca immediatamente il permesso speciale e la deroga d'orario in caso di perturbamento intollerabile della sicurezza e dell'ordine pubblico. La revoca della deroga potrà pure avvenire in caso di mancato pagamento della tassa di cancelleria per una deroga precedente.

CAPITOLO 10 RIMEDI DI DIRITTO

Art. 28 In generale

¹Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione della decisione.

²Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall'intimazione della decisione.

³Si precisa che un eventuale ricorso non avrà effetto sospensivo.

CAPITOLO 11
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 Entrata in vigore

¹La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2024 e abroga la precedente del 19 agosto 2014.

Per il Municipio:

il Sindaco



Loris Galbusera



Il Segretario



Igor Rossetti

Approvata con risoluzione municipale no. 3889 del 24 ottobre 2023

Esposta all'albo comunale dal 2 novembre 2023 al 5 dicembre 2023